

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista

Aldo Fazzini- Consulente aziendale

Matteo Martelli - Dottore commercialista

Andrea Gasparoni – Dottore commercialista

CIRCOLARE N. 19/2020

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **PREMESSA**

Con il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), pubblicato sulla *G.U.* 19.5.2020 n. 128 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Il D.L n. 34 del 19.05.2020 è stato convertito nella L. 17.7.2020 n. 77, entrata in vigore il 19.7.2020, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Con la presente circolare si analizzano gli ulteriori incentivi che sono stati proposti.

## **INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA**

In aggiunta agli incentivi previsti dal co. 1031 dell'art. 1 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), i commi 1-*bis* - 1-*novies* dell'art. 44 del D.L n. 34/2020, inseriti in sede di conversione in legge, prevedono nuovi contributi per le persone fisiche e giuridiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, autoveicoli a basse emissioni di anidride carbonica, con o senza rottamazione di un precedente veicolo.

### **CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI NUOVI VEICOLI M1 DALL'1.8.2020 AL 31.12.2020**

Sono riconosciuti ulteriori incentivi per le persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dall'1.8.2020 al 31.12.2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica che:

- ha emissioni di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) comprese tra 0 e 60 g/km, con prezzo inferiore a 50.000,00 euro (IVA esclusa);
- ha emissioni di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) comprese tra 61 e 110 g/km, è omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e ha un prezzo inferiore a 40.000,00 euro (al netto dell'IVA) secondo il listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

## Misura dei contributi

In questi casi, sono riconosciuti i contributi indicati nelle tabelle che seguono.

Emissioni di CO <sub>2</sub> g/km del veicolo nuovo M1	Contributo (con rottamazione)	Requisiti del veicolo rottamato
Da 0 a 20	2.000,00 euro	Il veicolo rottamato deve essere: <ul style="list-style-type: none"><li>• immatricolato in data anteriore all'1.1.2010;</li><li>• oppure nel periodo di vigenza dell'agevolazione deve superare i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione.</li></ul>
Da 21 a 60	2.000,00 euro	
Da 61 a 110	1.500,00 euro	
Il contributo statale è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000,00 euro.		

Emissioni di CO <sub>2</sub> g/km del veicolo nuovo M1	Contributo (senza rottamazione)
Da 0 a 20	1.000,00 euro
Da 21 a 60	1.000,00 euro
Da 61 a 110	750,00 euro
Il contributo statale è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000,00 euro.	

## ACQUISTO DI VEICOLI USATI EURO 6 CON ROTTAMAZIONE

Devono pagare solo il 60% degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato, le persone fisiche che:

- dall'1.7.2020 al 31.12.2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3;
- contestualmente acquistano un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 con emissioni di CO<sub>2</sub> inferiori o uguali a 60 g/km.

## CONTRIBUTO ULTERIORE PER IL SECONDO VEICOLO ROTTAMATO

Spetta un ulteriore incentivo di 750,00 euro per le persone fisiche che:

- contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO<sub>2</sub> comprese tra 0 e 110 g/km;
- consegnano per la rottamazione un secondo veicolo di categoria M1 (intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari).

L'ulteriore contributo di 750,00 euro deve, in alternativa:

- essere sommato ai 1.500,00 euro già attribuiti per la rottamazione del primo veicolo;
- essere utilizzato in forma di credito d'imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

## **INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI MOTOVEICOLI ELETTRICI O IBRIDI (C.D. "BONUS MOTORINI")**

Sostituendo il comma 1057 dell'art. 1 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), l'art. 44-*bis* del D.L. 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, modifica gli incentivi spettanti per coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e (c.d. "bonus motorini").

### **Misura del contributo (con o senza rottamazione)**

Il contributo riconosciuto è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000,00 euro (in questo caso non è necessaria la rottamazione di un analogo veicolo inquinante).

Il *bonus* aumenta fino al 40% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000,00 euro, se viene rottamato:

- un qualsiasi veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3;
- oppure un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del DM 2.2.2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente.

Il contributo è riconosciuto fino a un massimo di 500 veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto.

In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c., il limite di 500 veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno.

## **CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI**

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali, l'art. 28 del D.L. 34/2020 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta parametrato ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

La misura ha subito alcune modifiche in sede di conversione in legge del D.L. 34/2020.

### **AMBITO OGGETTIVO**

Il credito d'imposta spetta per contratti di:

- locazione di immobili;
- *leasing* immobiliare;
- concessione di immobili;
- servizi a prestazioni complesse comprensivi di almeno un immobile;
- affitto d'azienda comprensivo di almeno un immobile.

L'oggetto del contratto deve essere costituito da:

- immobili (anche terreni) ad uso non abitativo (si prescinde dalla categoria catastale), destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- immobili destinati all'attività istituzionale degli enti non commerciali.

## CONDIZIONI

In linea generale, il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
- i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.

## Eccezioni

La soglia di 5 milioni di ricavi non opera per:

- le strutture alberghiere e agrituristiche;
- le agenzie di viaggio e turismo;
- i tour operator;
- le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, che, ove abbiano ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso, possono usufruire del credito d'imposta nella misura "ridotta" del 20% (locazione, *leasing*) o del 10% (affitto d'azienda).

Anche la condizione del calo del fatturato subisce due deroghe, in quanto non deve essere verificata in capo ai soggetti che:

- hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019;
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi
- con stato di emergenza già in vigore alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 (31.1.2020).

## MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è commisurato all'importo dei canoni dei mesi di:

- marzo, aprile e maggio;
- aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale.

Il credito d'imposta è pari al:

- 60% (20% per le imprese di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019) dell'ammontare mensile del canone di locazione, *leasing* o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- 30% (10% per le imprese di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019) in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

## UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione nel modello F24 o nella dichiarazione dei redditi;

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- può essere ceduto a terzi;

in caso di locazione, può essere ceduto al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte di canone (ad esempio, a fronte di un canone di locazione pari a 100, ove il conduttore ceda il credito – pari a 60 – al locatore, potrà corrispondere al locatore la sola somma di 40 a titolo di canone).

## ESENZIONE DELLA PRIMA RATA IMU 2020 PER IL SETTORE TURISTICO

L'art. 177 del D.L n. 34/2020 stabilisce che non è dovuta la prima rata dell'IMU per l'anno 2020 per:

- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività *ivi* esercitate. L'esenzione non riguarda l'immobile di proprietà di un soggetto (che deve versare l'IMU) che viene locato ad un altro soggetto per esercitare l'attività turistica;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (novità inserita in sede di conversione in legge).

Nei casi sopraelencati non doveva quindi essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.6.2020.

Per l'ultima fattispecie di immobili sopra elencata, tuttavia, l'esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2020 è stata prevista in sede di conversione in legge del D.L n. 34/2020 e l'acconto IMU potrebbe quindi già essere stato versato entro lo scorso 16.6.2020. In questi casi dovrebbe essere possibile tenere conto di quanto già pagato in sede di versamento, a conguaglio, del saldo IMU per il 2020 scadente il prossimo 16 dicembre.

## RIDUZIONE DEI TRIBUTI LOCALI CON DOMICILIAZIONE BANCARIA

L'art. 118-ter del D.L 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, prevede che gli enti territoriali possano deliberare una riduzione fino al 20% delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, a condizione che il soggetto passivo tenuto al pagamento vi provveda mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

## PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

L'art. 137 del D.L n. 34/2020, come modificato in sede di conversione in legge, prevede un'ulteriore proroga per le agevolazioni fiscali disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, in relazione ai terreni (sia agricoli che edificabili) e alle partecipazioni non quotate posseduti all'1.7.2020 (la precedente proroga, prevista dalla L. 160/2019, riguardava i beni posseduti all'1.1.2020).

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Per i beni posseduti all'1.7.2020 sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva sul c.d. "valore di perizia".

A tal fine, occorre che, entro il 15.11.2020 (anziché entro il 30.9.2020 come originariamente previsto):

- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

## MISURA DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota unica dell'11%.

## VERSAMENTO RATEALE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

È possibile eseguire il versamento dell'imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo. In questo caso, entro il 15.11.2020 deve essere versata solo la prima rata per perfezionare l'opzione.

Le rate successive alla prima:

- scadranno, rispettivamente, il 15.11.2021 e il 15.11.2022;
- dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a partire dal 15.11.2020.
- se la riserva costituita a fronte della rivalutazione sia o meno in sospensione d'imposta.

## NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE NELLE SRL - RINVIO DEI TERMINI

Per effetto dell'art. 51-*bis* del D.L 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, l'obbligo di nomina del revisore legale o dell'organo di controllo nelle srl (e nelle cooperative) già costituite al 16.3.2019, in conseguenza del superamento dei nuovi limiti, dovrà avvenire entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021 (e, quindi, nel 2022), e non più entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019.

## NUOVI LIMITI PER L'OBBLIGO DI NOMINA

In base al nuovo art. 2477 co. 2 c.c., nelle srl, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è divenuta obbligatoria qualora la società abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

## ESERCIZI DI RIFERIMENTO

Ai fini della prima applicazione della nuova disciplina continua ad aversi riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza.

Per effetto del D.L "Rilancio", tali esercizi sono divenuti il 2020 ed il 2021, mentre il primo bilancio da sottoporre a controlli è quello relativo al 2022.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

## **ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO**

L'art. 222 comma 2 del D.L. 34/2020, come sostituito in sede di conversione in legge, prevede un esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro del settore agricolo e della pesca, dovuti per il periodo compreso tra l'1.1.2020 e il 30.6.2020.

### **AMBITO SOGGETTIVO**

Nello specifico, l'esonero contributivo interessa le imprese appartenenti alle filiere:

- agrituristiche;
- apistiche;
- brassicole;
- cerealicole;
- florovivaistiche;
- vitivinicole;
- dell'allevamento;
- dell'ippicoltura;
- della pesca;
- dell'acquacoltura.

### **OPERATIVITÀ DELLA MISURA**

L'operatività dell'esonero contributivo in esame è subordinata:

- all'emanazione di un apposito decreto interministeriale con cui verranno stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio;
- all'autorizzazione della Commissione europea.

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi delucidazione.

Legnano, lì 31 luglio 2020

Studio Giuliano